



BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998. ANNUALITA' 2024

Ai sensi:

- dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disposizioni per la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;

e sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo approvati:

- dalla Regione Autonoma Sardegna con Deliberazione G.R. n. 28/11 del 31/07/2024, avente per oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziati nell'anno 2024. Bando e criteri per l'individuazione dei destinatari. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";
- dal Comune di Carloforte con Deliberazione G.C. n. 122/2024 del 10/09/2024 dando atto al Responsabile dell'Area di provvedere ad approvare il bando pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 corrisposti sulla base di contratti regolarmente registrati.

Il presente bando e la graduatoria dei richiedenti sono finalizzati all'individuazione dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui sopra e alla richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale dei LL.PP. che disporrà successivamente l'eventuale stanziamento.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani residenti, unitamente al nucleo familiare occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Carloforte;
- b) essere cittadini immigrati extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno e residenti nel Comune di Carloforte;
- c) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;
- d) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- e) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, occupate a titolo di abitazione principale, situate nel Comune di Carloforte.

Nello specifico:

- e.1) Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al

quale si riferisce il contratto di locazione;

e.2) Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando;

- f) non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).
- g) Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) a g), costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'ufficio competente.

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1 e ex art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

- o **FASCIA A:** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.563,86 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, e l'ammontare del contributo non potrà essere superiore a € 3.098,74;
- o **FASCIA B:** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, e l'ammontare del contributo non potrà essere superiore a € 2.320,00;

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si provvederà a ripartire i contributi, tra gli aventi diritto, operando una riduzione proporzionale alla percentuale trasferita dalla Regione al Comune (Deliberazione G.C. n. 122/2024);

ART. 3 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie. A tal proposito il Comune provvederà a inviare all'INPS l'elenco dei richiedenti il contributo per la verifica di eventuali somme percepite dai medesimi a titolo di quota B della misura ADI.

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva a norma D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Carloforte (SU) e reperibili unitamente al Bando presso:

- **Sede Servizi Sociali**, via XX Settembre n. 183 (ex Cisternone) I° Piano dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
- **Sito internet** del Comune di Carloforte all'indirizzo: www.comune.carloforte.ca.it

LE DOMANDE DEBITAMENTE COMPILATE E SOTTOSCRITTE, CON ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DI COLUI CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA (QUALORA LA FIRMA NON VENGA APPOSTA IN PRESENZA DI UN FUNZIONARIO INCARICATO).

DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PERENTORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE

ENTRO IL 23/10/2024:

- a mezzo del Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune e NON quella dell'Ufficio Postale accettante.
- inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), per i soli titolari di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, alla casella PEC del Comune di Carloforte: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it; in tal caso farà fede la data e l'orario di effettiva ricezione da parte del Comune.
- recapitata a mano all' Ufficio Protocollo del Comune di Carloforte via Garibaldi n. 72;

indirizzata a:

COMUNE DI CARLOFORTE - AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO, CONTENZIOSO, SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E STATISTICA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - Via Garibaldi n. 72 – 09014 Carloforte.

Se presentate in busta chiusa, la stessa deve riportare la seguente dicitura: **“FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2024 – L. 431/98”**.

Le domande pervenute fuori dal termine previsto dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle domande dovuta a errate indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda in forma di dichiarazione sostitutiva dovrà contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare (la mancata indicazione di questi dati determinerà l'esclusione);
- b) dati anagrafici del locatore/i;
- c) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo, la relativa registrazione e l'ammontare del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori;
- d) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando;
- e) l'impegno a consegnare, qualora rientrante tra gli aventi titolo e non appena ne risulti in possesso, le copie delle ricevute o la ricevuta di bonifico, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2024, non presentate in allegato alla domanda di ammissione, non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone;
- f) la composizione del nucleo familiare (**il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale**).
- g) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;
- h) l'impegno a completare e/o integrare la domanda incompleta delle dichiarazioni e della documentazione mancante entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'ufficio competente, pena l'esclusione dal contributo.
- i) la firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l'esclusione dal bando; la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione, nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- b) copia delle ricevute tradizionali con marca da bollo o delle ricevute di bonifico, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di ottobre 2024 in cui si presenta la domanda di ammissione; in particolare le ricevute devono indicare cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo del canone di locazione conforme al contratto e periodo di riferimento; le ricevute tradizionali devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore e devono contenere la marca da bollo prevista dalla normativa vigente;
- c) copia non autenticata di un documento d'identità valido di chi sottoscrive la domanda;
- d) documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro e, qualora sussista l'esonero dal pagamento della stessa (D. Lgs n. 23 del 14/03/2011 cd. "cedolare secca") o il pagamento è stato effettuato non annualmente, ma per tutta la durata del contratto, è onere del richiedente presentare documentazione atta a dimostrarlo;
- e) per i cittadini immigrati extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- f) certificazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare del richiedente.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà all'istruttoria delle istanze verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e il possesso dei requisiti richiesti da parte dei richiedenti. Al termine dell'istruttoria verrà predisposta la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e verrà comunicato il fabbisogno comunale alla Regione entro i termini stabiliti;

In caso di domande incomplete e/o carenti della documentazione richiesta, gli utenti si impegneranno a regolarizzarle entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'Ufficio competente.

La mancata regolarizzazione produrrà l'esclusione dal contributo, ai sensi dell'art. 4, punto h, del presente bando.

La graduatoria provvisoria di coloro che presentano i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, sarà esposta c/o la sede dell'Ufficio Servizi Sociali, sull'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Carloforte.

Si provvederà a comunicare in forma scritta soltanto l'eventuale esclusione dalla graduatoria stessa ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e sue integrazioni e modificazioni.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro il termine di 7 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria e dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Area Servizi Socio Assistenziali, Istruzione, Sport, Spettacolo, Turismo, Contenzioso, Servizi Demografici, Elettorale e Statistica.

Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

ART. 7 - ENTITÀ E MODALITÀ DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Carloforte fissa l'entità dei contributi nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione Sardegna.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario. Il canone effettivo è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE.

Il canone sopportabile per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01/01/2024 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

L'ammontare di contributo rapportato ad anno non può essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei familiari appartenenti alla fascia A, a € 2.320,00 per i nuclei familiari appartenenti alla fascia B.

L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino all'effettiva disponibilità.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si provvederà a ripartire i contributi, tra gli aventi diritto, proporzionalmente alla percentuale trasferita dalla Regione al Comune.

Le frazioni di mese inferiori ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

ART. 8 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 9 - ALTRE DISPOSIZIONI

Il Comune effettuerà i controlli di legge a campione per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese. Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso. Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso di concessione del contributo potranno essere eseguiti ulteriori controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento è causa di decadenza del beneficio. Le somme indebitamente percepite, saranno oggetto di recupero da parte del Comune.

Sono fatte salve eventuali nuove disposizioni della Regione Sardegna.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dott. Giancarlo Lapicca.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art.11 della Legge 09/12/1998, n.431, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07/06/1999 e alle disposizioni impartite con Deliberazione G.R. n. 28/11 del 31/07/2024.

IL RESPONSABILE AREA
Dott. Giancarlo Lapicca

